



EVENTO SOCIO-CULTURALE

“ZELEUCO DA LOCRI EPIZEPHIRI: LA PIU’ ANTICA LEGGE OCCIDENTALE”
(27 MAGGIO 2023)

PROGRAMMA

Sabato 27 Maggio - Ore 8,30: Partenza dall’EX COMALCA (Germaneto) destinazione LOCRI:
Visita guidata al Sito Archeologico di Locri Epizefiri.

Visita guidata al Museo di Locri Epizefiri.

Ore 13,30 – Pranzo nella Tenuta del Barone Macrì.

Pomeriggio visita al meraviglioso e pittoresco Borgo di Gerace.

PREZZO DELLA GITA A SINGOLA PERSONA € 20,00

CURIOSITA'

ZELEUCO DA LOCRI EPIZEPHIRI

*La più alta Giustizia
governa Locri Epizefiri...*

(Pindaro, *Olimpiche X*, 17-18)

*Si ritiene che i Locresi siano stati
i primi a far uso di leggi scritte...*

(Strabone, *Geografia VI*, 259 8)

Nonostante la straordinaria importanza della sua figura, di Zaleuco sappiamo veramente molto poco.

Egli, nativo della colonia di Locri Epizefiri, viene riconosciuto come il primo legislatore del mondo occidentale, ed Eusebio lo colloca cronologicamente tra il 663 ed il 662 a.C.

La sua vita è avvolta nel mito (si tramanda che fosse stato istruito da Atena) e la sua storia spesso si tramuta in leggenda, tanto che nel corso dei secoli si è giunti anche ad affermare (ed in particolare Timeo fu il più acceso sostenitore di questa tesi) che, nonostante la certezza dell'origine locrese del primo codice di leggi scritte occidentali, egli non sia mai realmente esistito.

In particolare, nel corso degli ultimi secoli, alcuni storici e filologi, tra i quali Richard Bentley o Karl Julius Beloch, partendo da un'analisi etimologica del suo nome che dovrebbe significare più o meno "il luminoso" o "tutto ciò che riluce", hanno ipotizzato che col termine Zaleuco la gente si rifacesse (come si è ipotizzato sia accaduto anche ad altri legislatori, vedi Licurgo "il facitore di luce") ad una divinità solare che diede loro le leggi, e che solo in un'epoca più tarda sarebbe stato identificato con un essere umano.

Tale affermazione, secondo alcuni piuttosto forzata dal punto di vista etimologico, appare comunque priva di testimonianze storiche non esistendo, infatti, nei codici riferimenti all'adorazione di una tale divinità presso i locresi.

Lo stesso Emanuele Ciaceri, affrontando la questione nella sua opera sulla Storia della Magna Grecia, definì, dal suo punto di vista, prive di fondamento le obiezioni sulla reale esistenza del legislatore, facendo notare che anche oggi vivono tra noi persone che hanno nomi come Luciano o Celeste che ricordano la luce del sole ed il cielo, e che ciò accadeva sicuramente anche nell'antichità.

Ciò detto, forse la parola definitiva sulla faccenda l'ha già messa Cicerone, nel suo "De Legibus" nel quale egli afferma "Quid, quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timaeus?", "Che importanza può avere che Timeo abbia negato l'esistenza di Zaleuco?"; "[...] sive fuit, sive non fuit nihil, ad rem; loquimur quod proditum est", "(Che Zaleuco) sia esistito o meno, non riguarda l'argomento; riferiamo ciò che è stato tramandato". Di conseguenza, Cicerone, non attribuisce alcuna importanza alla diatriba ed invita, piuttosto, a concentrarsi sui fatti che sono stati tramandati: la legislazione di Zaleuco, ed il fatto che molte fonti riferiscano il nome del legislatore come quello di una persona realmente esistita.

Chiusa questa doverosa parentesi sulla questione dell'esistenza o meno di Zaleuco, veniamo ora al suo codice di leggi.

L'importanza di questo codice (che, come la tradizione ci tramanda, era ammirato da tutto il mondo greco) è notevole in quanto, per la prima volta, le leggi venivano scritte e quindi venivano sottratte all'arbitrario uso che ne facevano i giudici nei tempi antichi; e questa novità viene sottolineata da Strabone il quale affermava che "mentre prima si affidava ai giudici il compito di determinare la pena per ciascun delitto, Zaleuco la determinò nelle Leggi stesse". La pena quindi doveva essere uguale per tutti ed a tutti nota.

Purtroppo il Corpus delle leggi non si è conservato sino ai nostri giorni, ed oggi conosciamo solo alcune di tali leggi grazie al fatto che ci sono state tramandate, attraverso la loro citazione, in opere di autori antichi quali Cicerone, Polibio, Stobeo etc. Quelle giunte sino a noi sono elencate in fondo a questa sezione.

Non stupisca la loro durezza. Sono pur sempre leggi di più di 25 secoli fa e per l'epoca nella quale vennero emanate erano leggi "moderne" e che, in alcuni casi (vedi il divieto di possedere schiavi), precorrevano i tempi di molti secoli; il fatto, poi, che fossero scritte era una garanzia in più per il popolo, in un periodo nel quale la legge era più uno strumento a favore delle classi benestanti piuttosto che una delle basi fondamentali ed indispensabili di una società che oggi definiremmo civile.

Secondo alcune leggende, fu una norma da lui stesso fatta approvare a privarlo prima di un occhio e successivamente della vita.

La natura fortemente conservatrice di tali leggi permise alla città di Locri Epizefiri di prosperare a lungo ed esse vennero rispettate anche nei secoli successivi alla morte del loro ideatore: Zaleuco, il primo legislatore occidentale.

I 14 FRAMMENTI PERVENUTI DEL CORPUS DI ZELEUCO

A nessuno è permesso alienare il suo patrimonio, tranne se non gli sia accaduta qualche sventura, pubblicamente riconosciuta;

Ai Locresi non è dato possedere né schiavi né schiave;

Gli adulteri devono essere privati di entrambi gli occhi;

È vietato alle donne di indossare vesti dorate e di seta e abbellirsi con ricercatezza se non per prendere marito;

Le donne sposate devono indossare bianche vesti mentre camminano per il foro con i domestici, ed essere seguite da un'ancella. Le altre nubili possono indossare vesti di vari colori;

Non ci si deve presentare armati nell'adunanza del senato;

Si deve condannare con un'ammenda chi, ritornando da regioni lontane, chiedesse novità;

Si deve condannare a morte l'infermo che ha bevuto del vino contro il divieto del medico;

È vietato piangere i morti, anzi si deve banchettare, dopo aver dato sepoltura ai cadaveri;

È vietato intraprendere una causa tra due persone se prima non si è tentata una riconciliazione;

Deve essere impedita la vendita del cibo, se non effettuata dagli stessi produttori;

Si deve condannare a morte il ladro;

Si deve cavare un occhio a chi ne cavò uno ad un altro;

Colui che proponga al senato una riforma o sostituzione di una legge vigente, deve tenere un laccio al collo, pronto a strozzarlo se la proposta non venisse approvata.